



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11830 del 2017, proposto dalla sig.ra XXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Orlandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Fabio Filzi n. 15;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

la declaratoria del **silenzio** ed il conseguente ordine di provvedere sull'istanza presentata in data 16/11/2015 (K10/0577623) dalla Signora XXXXXXXXXXXXX avente ad oggetto la concessione della **cittadinanza** italiana ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con l'art. 14 del decreto legge n. 113 del 2018 (ora anche convertito in legge), è stato introdotto l'art. 9 ter nella legge n. 91 del 1992 che ha portato il termine di conclusione del procedimento di concessione della **cittadinanza** italiana (di cui ai precedenti articoli da 5 a 9) a quarantotto mesi;

che l'art. 14, comma 2, del decreto legge citato ha, altresì, previsto che il predetto termine si applica "ai procedimenti di conferimento della **cittadinanza** in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto";

che, pertanto, non essendo stato adottato alcun provvedimento nei confronti di parte ricorrente (seppure, al momento della proposizione del ricorso in esame, siano trascorsi più di 730 gg. dalla presentazione della domanda), il procedimento in corso deve ritenersi assoggettato al nuovo termine previsto dalla norma da ultimo citata, ciò accedendo ad una razionale interpretazione della stessa in ragione anche del fatto che l'inerzia nella conclusione del procedimento di che trattasi non ha alcun effetto significativo nel senso cioè che non determina l'adozione di un atto implicito;

che, in ragione di ciò, tuttavia, invece di dichiarare improcedibile il ricorso in esame in ragione della sopravvenienza normativa, risulta più rispondente ad esigenze di equità disporre, allo stato, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, in ragione del fatto che non risultano ancora trascorsi i 48 mesi dalla presentazione della istanza di concessione della **cittadinanza italiana**;

che, nel caso in cui, una volta scaduto il termine ora previsto dall'art. 9 ter della legge n. 91 del 1992, il Ministero dell'Interno non abbia ancora provveduto sull'istanza, parte ricorrente potrà presentare apposita istanza di prelievo ai fini della successiva fissazione della causa nel ruolo della camera di consiglio;

ordina la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, onerando parte ricorrente a presentare apposita istanza di prelievo al Presidente della sezione, una volta scaduto infruttuosamente il termine previsto dall'art. 9 ter della legge n. 91 del 1992;

Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, onerando parte ricorrente a presentare apposita istanza di prelievo al Presidente della sezione, una volta scaduto infruttuosamente il termine previsto dall'art. 9 ter della legge n. 91 del 1992.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi